

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1959. — *Presidenza del Presidente* MAGLIANO.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Spallino.

In sede deliberante, la Commissione riprende la discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore » (453).

All'ampio e particolareggiato dibattito partecipano: il Presidente Magliano, relatore, i senatori Massari, Capalozza, Salari, Cornaggia Medici, Sand, Berlingieri, Monni, Gramegna, Pelizzo, Papalia, Jodice, Zoli, De Nicola, Azara, Caruso e Riccio.

Si esamina il Titolo V: « Della pratica e degli esami », articolato in tre Capi.

Gli articoli del Capo I: « Disposizioni generali » — riguardanti l'inizio e la continuità della pratica, la deliberazione di ammissione alla pratica ed i requisiti richiesti, la disciplina dei praticanti, l'obbligo di residenza dei medesimi e il carattere della pratica — sono approvati con numerosi emendamenti di carattere prevalentemente formale.

Nel Capo II: « Svolgimento della pratica », sono soppressi — su proposta del senatore Zoli — cinque articoli (i numeri 47, 48, 49, 50 e 53) riferentisi a materia che potrà essere più opportunamente disciplinata dal regolamento di esecuzione della legge.

Gli altri articoli dello stesso Capo II — regolanti le modalità della pratica di procuratore e di avvocato, l'assistenza alle udienze

ed alle eventuali conferenze ed esercitazioni per i praticanti, l'ammissione al patrocinio nelle preture ed il relativo giuramento, il certificato di compiuta pratica e le modalità della pratica per l'iscrizione nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori — sono poi approvati con vari emendamenti di scarso rilievo. È inoltre approvato un articolo aggiuntivo, proposto anch'esso dal senatore Zoli, per il quale gli avvocati ed i procuratori hanno il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di accogliere nei propri studi gli aspiranti alla pratica; il Consiglio dell'Ordine vigila e collabora affinché tale dovere sia adempiuto.

Si passa successivamente alla discussione del Capo III: « Degli esami », i cui articoli riguardano la periodicità e il carattere degli esami, la sede e le commissioni esaminatrici per i vari esami di procuratore legale, di avvocato e di patrocinante davanti alle giurisdizioni superiori, le prove scritte ed orali degli esami suddetti, nonchè il potere di annullamento degli esami e l'esclusione temporanea dagli esami stessi.

I suddetti articoli sono approvati con numerosissimi emendamenti. Tra essi, un emendamento, proposto dal senatore Sand, tende ad includere nella Commissione esaminatrice per gli esami di procuratore legale, che si svolgono in distretti comprendenti territori dove vige la bilinguità, un avvocato del gruppo etnico locale; un altro emendamento proposto dal senatore Zoli, stabilisce che la Commissione esaminatrice per gli esami di ammissione all'albo speciale dei patrocinanti da-

vanti alle giurisdizioni superiori, è nominata dal Consiglio nazionale forense, e non dal Ministro di grazia e giustizia, secondo quanto stabilito nel disegno di legge.

Il seguito della discussione del progetto di legge è infine rinviato alla seduta di domani.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1959. — *Presidenza del Presidente CERICA.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.

In sede deliberante, la Commissione inizia la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Scalia e Lucifero: «Modifica dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, riguardante norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia», (526), già approvato dalla Camera dei deputati, ascoltando una relazione del senatore Angelilli.

Il relatore fa presente che il provvedimento è inteso a colmare una lacuna concernente la disparità di trattamento tra il Corpo della guardia di finanza e il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, da un lato, e l'Arma dei carabinieri e il Corpo degli agenti di custodia, dall'altro, ai fini della concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio. Nell'associarsi, tuttavia, agli intendimenti perequativi perseguiti dal disegno di legge, non può esimersi dal rilevare come il provvedimento in esame soltanto in parte vi corrisponda. Infatti, brigadieri e vice-brigadieri dell'Arma dei carabinieri e gradi corrispondenti dei Corpi sopra ricordati, potrebbero, in taluni casi, anziché avvantaggiarsi, subire un pregiudizio dal richiamo puro e semplice delle norme preesistenti all'emanazione della legge 23 marzo 1956, n. 185; e ciò specialmente avuto riguardo alle differenti età dell'arruolamento.

In conclusione, il relatore propone, pertanto, un nuovo testo dell'articolo 1, così

formulato: «L'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, è sostituito dal seguente:

«Nei riguardi del personale arruolato prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, se più favorevoli, le disposizioni preesistenti alla legge stessa»; è favorevole, invece, all'approvazione dell'articolo 2 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Dopo che il Sottosegretario Caiati ha aderito alla proposta di modifica prospettata dal senatore Angelilli, il provvedimento viene approvato nel nuovo testo risultante.

Si passa, quindi, alla discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Jannuzzi: «Aggiunte integrative alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti» (311).

Il relatore, senatore Piasenti, aderisce in pieno alla iniziativa del senatore Jannuzzi, volta a riparare i danni subiti dagli impiegati dello Stato — anche quelli dipendenti dall'amministrazione militare — in conseguenza delle persecuzioni razziali, che ebbero la loro formulazione giuridica nel regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728. Tuttavia, propone per gli articoli 1 e 2 dei nuovi testi, a suo avviso, più pertinenti, che dicano: «Agli ufficiali e ai sottufficiali — i cui ordinamenti non consentano il prolungamento del servizio permanente — sarà corrisposta, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di collocamento in ausiliaria o nella riserva per limiti d'età, una indennità aggiuntiva pari alla differenza fra gli assegni che nello stesso periodo sarebbero spettati, o spetterebbero loro, nel servizio permanente, ed il trattamento di quiescenza. Tale indennità non competerà durante il richiamo in servizio, e allo scadere dei cinque anni darà luogo, per la parte pensionabile, all'applicazione degli articoli 69, ultimo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e 13 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, indipendentemente dal verificarsi e dalla durata dei richiami anzidetti» (articolo 1); e: «La presente legge si applica agli ufficiali e sottufficiali in ser-

vizio permanente alla data di entrata in vigore della legge 10 marzo 1955, n. 96 » (articolo 2).

Prende, quindi, la parola il senatore Jan-nuzzi, che, dopo aver riaffermato i motivi che lo hanno indotto alla presentazione del disegno di legge, e dopo aver sottolineato le differenze tra il testo da lui proposto e il nuovo testo prospettato dal relatore, propone alcune modifiche al nuovo articolo 1, nel senso che, nel primo comma, dopo le parole: « i cui ordinamenti non consentono il prolungamento del servizio permanente », siano aggiunte le altre: « come integrale riparazione del trattamento subito », e dopo le parole, ognora nel primo comma: « dalla data di collocamento in ausiliaria o nella riserva per limiti di età », vengono aggiunte le altre: « sia esso avvenuto anteriormente o posteriormente all'entrata in vigore della legge 10 marzo 1955, n. 96 ».

Dopo interventi dei senatori Cadorna e del Sottosegretario di Stato, il Presidente dà incarico ad una Commissione ristretta, nelle persone dei senatori Cadorna, Jan-nuzzi e Piasenti, di formulare nuove proposte più adeguate e pertinenti; dopo di che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Si passa, poi, alla discussione del disegno di legge: « Premi di congedamento ai volontari specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e rafferme dei volontari specializzati dell'Esercito », già approvato dalla Camera dei deputati (593).

Il relatore, senatore Angelilli, si dichiara favorevole al provvedimento, che, nell'intento di incoraggiare gli arruolamenti e le rafferme speciali di sottufficiali non in carriera continuativa, di graduati e militari di truppa volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, predispone un miglioramento del premio di congedamento e un diverso e più adeguato sistema di calcolo.

Dopo interventi del Sottosegretario di Stato e dei senatori Negri e Cadorna, il disegno di legge viene approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Su relazioni, favorevoli, del senatore Angelilli e senza discussione sono, quindi, ap-

provati i due disegni di legge: « Modifiche dell'articolo 5 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, concernente nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifiche di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare » (614), già approvato dalla Camera dei deputati; e: « Aumento delle quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno ed all'Unione italiana di tiro a segno nazionale » (615), anch'esso approvato dalla Camera dei deputati.

Si passa, infine, alla discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Concessione di un contributo straordinario di lire 10.000.000 a favore della Lega navale italiana » (613), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Massimo Lancellotti, propone l'approvazione del provvedimento, pur rendendosi conto che esso varrà soltanto in parte a sanare la situazione di difficoltà in cui attualmente versa la Lega navale italiana.

Dopo interventi dei senatori Angelilli e Piasenti — che, pur dichiarandosi favorevoli al provvedimento, insistono anch'essi sulla opportunità di affrontare il problema della efficienza della Lega navale italiana da un punto di vista più ampio — viene approvato l'articolo 1 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, e l'articolo 2 in un nuovo testo proposto dal Sottosegretario Caiati, così formulato: « L'onere derivante dalla presente legge sarà fronteggiato mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1959-60. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

FINANZE E TESORO (5^a)

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1959. — *Presidenza del Presidente BERTONE.*

Interviene il Ministro delle partecipazioni statali Ferrari Aggradi e il Sottosegretario

di Stato per le partecipazioni statali Garlato.

In sede deliberante, riprende la discussione sul disegno di legge: « Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) » (608-*Urgenza*). Il senatore Trabucchi fornisce alla Commissione alcuni dati richiesti nella precedente seduta e, dopo aver sottolineato le buone prospettive che si aprono per la gestione della azienda specialmente per quanto riguarda la produzione di piombo e zinco, si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento in discussione; il senatore Pesenti afferma, tra l'altro, la necessità che si garantisca che anche per il futuro la maggioranza del pacchetto azionario rimanga di proprietà dello Stato; il senatore Bertoli, riprendendo quanto aveva già affermato nella precedente discussione, domanda quale sarà il rapporto tra i dipendenti e l'azienda una volta che questa sarà trasformata da ente di diritto pubblico in società per azioni, ed esamina poi criticamente taluni aspetti del complesso problema; infine anche i senatori Mariotti, Ruggeri, Parri, Jannaccone e Cenini chiedono alcune spiegazioni al ministro Ferrari Aggradi. Questi, con un'ampia replica, risponde ai vari oratori chiarendo tutte le questioni sollevate durante la discussione; dopo aver sottolineato, in particolare, che la trasformazione in società per azioni è indispensabile per raggiungere una gestione economica e che, nel complesso, il settore delle ricerche minerarie deve essere valorizzato molto più di quanto non lo sia attualmente perchè essenziale allo sviluppo economico del nostro Paese, chiede alla Commissione di voler approvare il disegno di legge.

Il Presidente Bertone ringrazia il Ministro Ferrari Aggradi del suo ampio intervento chiarificatore.

Ripresa la seduta nel pomeriggio il disegno di legge, messo ai voti, viene approvato con alcune modifiche proposte dal relatore Trabucchi (il testo degli articoli 1, 2 e 4 del disegno di legge governativo viene sostituito da una nuova formulazione) e con un ordine del giorno presentato dai senatori Mariotti, Bertoli, Parri, Pesenti e Ruggeri, che viene accettato dal rappresentante del Governo.

Con tale ordine del giorno « la Commissione finanze e tesoro del Senato prende atto dei propositi e degli impegni del Governo di mantenere al lavoro l'attuale volume di occupazione e di mantenere altresì nelle mani dello Stato la maggioranza del pacchetto azionario della costituenda società per azioni, di cui al disegno di legge n. 608 ».

ISTRUZIONE (6^a)

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1959. — *Presidenza del Presidente ZOLI, indi del Vice Presidente TIRABASSI.*

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Medici e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Di Rocco.

In sede deliberante, il senatore Caristia illustra il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zanotti Bianco e Bergamasco: « Disposizione concernente i professori nominati nei ruoli universitari a seguito di revisione di concorso » (505) concludendo a favore del suo accoglimento. Dopo brevi interventi del senatore Tirabassi, del Sottosegretario Di Rocco e del Presidente, il disegno di legge è approvato con taluni emendamenti formali.

Lo stesso senatore Caristia illustra quindi il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri: « Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1954, n. 439, recante disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie » (497). Pur esprimendo talune riserve si dichiara favorevole al criterio ispiratore del progetto.

Il senatore Macaggi manifesta invece parere contrario al provvedimento il quale, a suo giudizio, contribuirebbe a mantenere nella vita universitaria il predominio di talune scuole. Ai rilievi del senatore Macaggi si associa anche il senatore Granata.

Dopo brevi parole del presentatore Bellisario e del relatore Caristia, il quale, sul piano pratico dichiara di non poter non riconoscere valide le osservazioni del senatore Macaggi, il Sottosegretario Di Rocco informa che è allo studio del Ministero un disegno di legge che modifica le norme per i

concorsi a cattedre universitarie. Infine, su proposta del ministro Medici, in considerazione delle perplessità manifestate da più parti, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta, per consentire un più approfondito esame della materia.

Il senatore Tirabassi riferisce poi sul disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri: « Istituzione di una scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria » (434), già approvato dalla Camera dei deputati, concludendo a favore del suo accoglimento. Il Presidente informa che la 8ª Commissione (Agricoltura e alimentazione) ha espresso parere favorevole, mentre la 5ª Commissione (Finanze e tesoro), che inizialmente aveva espresso parere contrario, ha dichiarato di non insistere nel parere stesso in seguito alle informazioni fornite dal Ministro della pubblica istruzione.

I senatori Granata e Russo insistono sulla necessità di creare sezioni distaccate dello Istituto di meccanica agraria; il ministro Medici, accogliendo la richiesta, informa la Commissione che già sono sorte quattro sezioni distaccate ed altre ne sono previste per il nuovo anno scolastico.

Infine dopo brevi parole del senatore Zanotti Bianco, il quale accenna all'azione svolta nello stesso campo dall'Associazione per il Mezzogiorno d'Italia e dei senatori Granata e Barbaro, la Commissione approva senza modificazioni il disegno di legge.

La discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Moltisanti e Barbaro: « Estensione agli idonei del concorso per titoli a posti di direttore didattico governativo, denominato B 3, bandito il 2 ottobre 1948, dei benefici della legge 6 luglio 1956, n. 705 » (166) è rinviata ad altra seduta, dopo brevi dichiarazioni del Sottosegretario Di Rocco e del Presidente.

Il senatore Caroli illustra poi il disegno di legge: « Istituzione del ruolo organico unico del personale di economato dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato » (512), già approvato dalla Camera dei deputati, concludendo a favore della sua approvazione. Dopo brevi parole del Sottosegretario Di Rocco e dei senatori

Caleffi e Granata, il disegno di legge è approvato.

Senza discussione è pure approvato, su relazione del senatore Macaggi, il disegno di legge: « Concessione al Consiglio nazionale delle ricerche di un contributo straordinario di lire 100 milioni per il finanziamento del programma della cooperazione geofisica internazionale » (594).

È rinviata invece ad altra seduta la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ermini e De Lauro Matera Anna: « Modifica alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463, sulla statizzazione delle scuole per ciechi » (573), già approvato dalla Camera dei deputati, in considerazione delle osservazioni prospettate dalle categorie interessate che richiedono un attento esame.

Il senatore Macaggi riferisce quindi ampiamente sul disegno di legge d'iniziativa del senatore Zoli: « Istituzione della scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi nell'Istituto statale d'istruzione professionale per i ciechi annesso all'Istituto nazionale dei ciechi " Vittorio Emanuele II " di Firenze » (567), proponendone alla Commissione l'accoglimento.

Dopo interventi dei senatori Tirabassi, Granata e Bellisario e del Sottosegretario di Stato Di Rocco, il disegno di legge è approvato.

IGIENE E SANITA' (11ª)

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1959. — *Presidenza del Presidente BENEDETTI.*

Interviene il Ministro della sanità Giardina.

In sede deliberante, la Commissione continua la discussione generale sul disegno di legge d'iniziativa dei senatori Scotti ed altri: « Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » (270). Dopo alcuni interventi del ministro Giardina, del Presidente e del proponente, senatore Scotti, prende la parola il senatore Monaldi che, sottolineata l'opportunità di avvalersi, ai fini della lotta contro lo inquinamento, degli istituti provinciali di igiene e profilassi (per la raccolta dei dati

quantitativi e qualitativi) e degli istituti universitari (per gli studi e le ricerche), fa voti perchè in sede ministeriale vengano reperite le necessarie fonti di finanziamento del provvedimento. In tal senso il senatore Monaldi propone il rinvio della discussione ad una delle prime sedute della Commissione dopo la ripresa dei lavori parlamentari perchè si renda possibile il superamento dell'impedimento sollevato dalla Commissione finanze e tesoro.

Il ministro Gardina, il Presidente e il senatore Pasqualicchio dichiarano di accettare la proposta di rinvio che viene approvata dalla Commissione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1959. — *Presidenza del Presidente, senatore JANNUZZI.*

In apertura di seduta il senatore Carelli rappresenta al Presidente l'opportunità di rinviare la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, data l'assenza di numerosi componenti la Commissione e in considerazione che essa deve evidentemente attribuirsi ai lavori contemporaneamente in corso nelle Assemblee delle due Camere; alla richiesta del senatore Carelli si associano i senatori Cianca e Ferretti e il deputato Filippo Guerrieri.

Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale prescritto per la validità della riunione e date le considerazioni esposte, rinvia ad altra seduta l'esame dei reclami pervenuti.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

2ª Commissione permanente
(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Venerdì 17 luglio 1959, ore 10

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (453).

3ª Commissione permanente
(Affari esteri)

Venerdì 17 luglio 1959, ore 12

In sede referente

Esame del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugoslave con Protocollo addizionale e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 20 novembre 1958 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (654).

5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Venerdì 17 luglio 1959, ore 9,30

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato (639).

2. Condoni in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (648).

3. GIRAUDO. — Proroga delle disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari (650).

4. Disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.C.O.) (641).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali prevista dalla legge 24 dicembre 1949, numero 993, e successive modificazioni (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (649).

8ª Commissione permanente
(Agricoltura e alimentazione)

Venerdì 17 luglio 1959, ore 9

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Contributo statale negli interessi sui prestati contratti da cantine sociali e enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti (645-*Urgenza*).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. INIZIATIVA POPOLARE. — Trattamento tributario delle cooperative e loro consorzi (600).

2. INIZIATIVA POPOLARE. — Disposizioni per il credito alle cooperative (601).

10ª Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Venerdì 17 luglio 1959, ore 9,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Deputati MAROTTA Vincenzo, ZANIBELLI, CALASSO ed altri. — Modifica dell'articolo 36 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (642) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Licenziato per la stampa alle ore 22,25